

III.ma CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ.

Sezione terza civile

R.G. 822/2025 – Rel. Cons. Ghedini

Per l'attore in riassunzione signor Bruno Falzea, rappresentato e difeso come in atti dal sottoscritto avvocato Francesco Morcavallo, si deposita la presente

MEMORIA DI REPLICA

Ribaditi *verbatim et per integrum* i contenuti delle anteriori difese di questa parte e le conclusioni come già rassegnate e di volta in volta reiterate, si osserva in brevissima replica alla conclusionale avversaria quanto segue.

Controparte continua ad argomentare come se non fosse intervenuto il *dictum rescindens* di legittimità; e invece:

a.- la pronuncia costitutiva non deve essere subordinata ad alcuna prestazione, essendosi l'attore in riassunzione reso sempre e ora nuovamente disponibile al pagamento di quanto occorrerà e sarà ritenuto di giustizia e tanto imponendo la costituzione dell'effetto traslativo (vedasi la giurisprudenza citata *ex hac parte* anche in comparsa conclusionale);

b.- la determinazione del prezzo è quella del residuo rispetto a quanto già pagato, senza ulteriori incrementi, operando sul punto il giudicato riveniente dalla pronuncia rescindente;

c.- nessun interesse da ritardo è dovuto, poiché la pervicace e durevolissima posizione assunta dalla conroparte ha impedito la tempestiva esecuzione del rapporto;

d.- vanno considerati i danni allegati e domandati da parte attrice in riassunzione, del tutto evidenti, prudenzialmente apprezzati e rispetto ai quali è peraltro mancata ogni contestazione specifica avversa.

Roma – Firenze, il 3 aprile 2026

L'avvocato Francesco Morcavallo